

SERVIZI VALUTABILI D'UFFICIO AI FINI DELLA PENSIONE UTILI EX SE

La valutazione dei servizi ai fini della pensione è molto importante in quanto si tratta di individuare e far valere tutti quei servizi e periodi che, sommati, costituiscono l'anzianità contributiva.

I periodi e servizi valutabili ai fini della pensione sono di varia natura, alcuni valutabili d'ufficio (utili ex se), ossia senza la presentazione di alcuna domanda da parte dell'interessato, salvo l'onere di dichiararli affinché l'Amministrazione li possa valutare, altri, invece, sono valutabili solo a domanda e possono comportare un onere o meno.

Le norme che regolano la valutazione dei servizi prestati con iscrizione al Fondo Previdenziale o ad altri fondi sono contenute nel T.U. approvato con DPR n.1092 del 29/1/1973 e successive modificazioni.

Il personale di ruolo, incaricato triennale, incaricato a tempo indeterminato, supplenti annuali con servizio continuativo al secondo anno, e dal 01/01/1988 gli incaricati annuali è gestito dalla Cassa Tesoro, dal 01/01/1996 con il passaggio delle competenze all'INPDAP, il versamento dei contributi obbligatori viene versato alla Cassa Trattamenti di Pensione dello Stato (C.T.P.S.), (L.335/95 art.2 co.1-2-)

SERVIZI UTILI EX SE

SERVIZI CON RITENUTE IN CONTO ENTRATA TESORO E OPERA DI PREVIDENZA (codice SIDI: RA01)

servizio di ruolo prestato nell'Amministrazione Statale,
a partire dalla decorrenza degli effetti economici della nomina

incarichi o supplenze docenti (**dalla dec.economica della nomina**)

.incarico a tempo indeterminato (L.282/69) *- (L.820/71)

.assistenti scuola materna (L.1077/66)

.incarichi annuali (L.463/78)

.supplenti annuali (L.270/82)

.supplenti annuali riconfermati per l'as. 1987/88 con decorrenza 1/9/1987 fino al 31/8/1988 (C.M.1607/87)

*in un primo tempo sono stati versati all'INPS, per cui è possibile che nei registri contabili vi sia tale indicazione, ma la L.282/1969 ha stabilito che gli incarichi già conferiti per l'as.68/69 fossero trasformati in incarichi a tempo indeterminato a condizione siano iniziati dal 1/10/1968, di conseguenza l'INPS ha rimborsato i contributi diventati indebiti

Incaricati di religione nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

incarichi o supplenze personale ATA (dalla dec.economica della nomina)
.assunzioni su posto vacante (non in sostituzione di altro personale)
dal 01/01/1967 (L.1077/1966)
.incarico annuale dal 10/9/1978 (L.463/1978)
.supplenze annuali dal 10/9/1982 (L.270/1982)
.supplenti annuali riconfermati per l' a.s. 1987/88 dal 01/09/1987 al 31/8/1988

N.B.

Fino al 31/12/1987 le supplenze annuali se non decorrono dall'inizio dell'anno scolastico hanno il versamento all'INPS (codice RB01 - SIDI) da richiedere a computo, salvo siano continuativi, senza interruzione ,nell'as. successivo.

**SERVIZI CON RITENUTE IN CONTO ENTRATA TESORO SENZA OPERA DI PREVIDENZA
(codice SIDI: RA02)**

supplenze temporanee docenti e ATA dal 01/01/1988 (art.24 co.15 L.67/1988)

**prima di tale data le supplenze temporanee avevano l'iscrizione all'INPS
(art. 2 e 11 TU 1092/73 DA CHIEDERE A COMPUTO)**

I servizi come commissario di esame di maturità se non sono una prosecuzione di una supplenza hanno ricevuto un compenso forfettario che non ha comportato il versamento delle ritenute conto entrata tesoro il versamento della ritenuta previdenziale per il servizio come commissario d'esame di maturità è obbligatorio dal 1999

sono inoltre utili ex se :

.servizio militare di leva o servizi civili sostitutivi

è un periodo utile ai fini della pensione, sia in costanza di rapporto di lavoro che fuori dal rapporto di lavoro (L.958/1986), salvo non sia stato valutato per il conferimento di altra pensione gestita da altra cassa pensionistica.

L'INPS ha previsto la presentazione di istanza di accredito dei contributi figurativi relativi al periodo prestato.

In sede di pensione qualora non sia stata presentata istanza concorre a determinare l'anzianità di servizio inoltrando il foglio matricolare all'INPS a completamento della posizione assicurativa dell'interessato.

n.b.(se prestato prima del 30/1/1987, data dell'entrata in vigore della L.958/86, è da riscattare ai soli fini della buonuscita)

.il servizio di volontario nei Paesi in via di sviluppo prestato anteriormente alla nomina in ruolo o non di ruolo in sostituzione del servizio militare (C.M.129/1991)

.servizi presso Enti locali ricongiungibili

I periodi di servizio prestati alle dipendenze di Enti Locali con ritenute previdenziali versate alle Casse pensionistiche un tempo gestite dal Ministero del Tesoro e dal 01/01/1996 dall'INPDAP e cioè C.P.D.E.L.(Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali) O C.P.I.A.S.E.P. (Cassa Pensione Insegnanti Scuole Elementari Parificate)

Ai sensi degli artt.113,114,115 e 151 del T.U. 1092/73 sono ricongiungibili ex se ma comunque al fine di mettere in condizione l'Ente Previdenziale e l'Amministrazione di esserne a conoscenza è opportuna l'istanza di riunione.

Per tali periodi veniva rilasciato il mod.98 dall'Ente (Comune/Provincia/) contenente tutti i dati stipendiali, le assenze, per periodi più remoti era il Ministero del Tesoro a rilasciare un certificato.

Se non sono presenti nel conto assicurativo occorre chiedere all'Ente locale l'inserimento o nel caso di personale dimissionario segnalarlo alla sede INPS. Qualora fosse in possesso della documentazione, l'Istituzione Scolastica ha la facoltà di inserirlo.

TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (TFS) e TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)

Tutto il personale con contratto a tempo indeterminato ai fini giuridici assunto entro il 31/12/2000 mantiene il diritto al TFS ed soggetto alla ritenuta dell'Opera di Previdenza, secondo quanto stabilito dal DPR 1032/73, salvo la facoltà di opzione al nuovo regime del TFR con contestuale obbligo di aderire al fondo di pensione complementare ed in tal caso i periodi prestati fino all'adesione restano in regime di TFS mentre i restanti sono in regime di TFR in quanto "OPTANTI"

I servizi valutabili d'ufficio sono tutti quelli in cui è stato effettuato il versamento all'Opera di Previdenza (vedi "SERVIZI UTILI EX SE → incarichi o supplenze docenti")

Sono invece da chiedere a riscatto, a differenza che per la pensione:

- le supplenze temporanee prestate prima e successivamente al 1/1/1988;
- il servizio militare svolto prima del 30/1/1987;
- le maggiorazioni (supervalutazioni a qualsiasi titolo);
- tutti i servizi e periodi riscattabili per la pensione.

Tutto il personale assunto a tempo indeterminato successivamente al 31/12/2000 o con contratto a tempo determinato assunto a partire dal 30/5/2000 è assoggettato al regime del TFR. (Circ. INPDAP N.30 DEL 1/8/2002)

STRUTTURA RETRIBUZIONE PENSIONABILE

Le voci retributive che la compongono non hanno la stessa valenza ed è quindi importante conoscerne gli aspetti:

- .parte maggiorabile del 18%
- .parte NON maggiorabile del 18 %
- .parte accessoria

parte maggiorabile del 18%

- .stipendio base con esclusione dell'indennità integrativa speciale
- .indennità di vacanza contrattuale (ora riassorbita)
- .eventuale assegno ad personam
- .RIA (Retribuzione Individuale di Anzianità) per le categorie che ancora ne godono
- .Valorizzazione della professionalità del personale ATA
- .Ore aggiuntive di cattedra istituzionale

Parte non maggiorabile del 18%

Indennità integrativa speciale

Retribuzione di posizione fissa e variabile dei dirigenti scolastici

Parte accessoria

(dal 01/01/1996 gli inquadramenti stipendiali prevedono una nuova struttura stipendiale che si compone oltre che del trattamento fondamentale anche del trattamento accessorio)

Fondo di istituto – Retribuzione Professionale Docenti- indennità di direzione DSGA

Indennità di amministrazione DSGA – Compenso Individuale Accessorio -

Retribuzione di risultato dirigenti scolastici-

(Art. 76 del C.C.N.L. del 24.07.2003) A decorrere dal 01.01.2003 l'indennità

integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare, tale operazione comunque, ai sensi dell'art.79 non modifica la modalità per determinare la base di calcolo ai fini del trattamento di pensione. Ai fini della determinazione della base pensionabile infatti, per l'incremento figurativo del 18%, si continuerà ad operare solo sullo stipendio tabellare e non anche sull'indennità integrativa speciale.

Tabella -Indennità integrativa speciale attualmente spettante in base alla qualifica

Collabor. Scolastico	Collabor. scolastico servizi (1)	Ass. Amm (2)	Coord. Amministr. e tecnico	Direttore S.G.A.	Docente Materna Elementare	Docente diplomato II grado	Docente Sc. media	Docente laureato II grado
6.207,16	6.207,16	6.280,06	6.371,71	6.641,40	6.384,11	6.384,11	6.459,63	6.459,63

ANTICIPO DMA

Occorre inserire le denunce mancanti nella posizione assicurativa, essendo aggiornata dal MEF fino al mese di dicembre, pertanto :

.inserire gli ultimi 8 mesi fino al mese di agosto 2019.

.inserire il motivo della cessazione (limite età – dimissioni)

.indicare quale dato imponibile dall'ultima denuncia mensile (per es. mese di novembre mai dicembre)e moltiplicarla per gli otto mesi.

(l'anticipo DMA può essere inserito solo è stata inserita l'istanza di pensione all'INPS)

DATI ULTIMO MIGLIO (Stipendio in godimento alla cessazione dal servizio) AI FINI DEL CALCOLO DELLA PRIMA QUOTA DI PENSIONE – QUOTA A

Ultimo miglio calcolo – PERSONALE DOCENTE

Verificare la fascia stipendiale attribuita al docente attraverso l'ultima definizione della progressione di carriera aggiornata alla cessazione da cui si può sviluppare i dati da inserire su PASSWEB. (**l'importo comprende la I.I.S.**)

Per il **personale docente** per ogni e grado occorre indicare lo stipendio per dodici mensilità compresa la I.I.S. inserendola nella voce «Retribuzioni fisse e continuative», ed inserire nella retribuzione base del 18% soltanto lo stipendio esclusa la I.I.S.

Attenzione!!! La RPD non va inserita perché rientra tra la voce di Quota B.

Ultimo miglio calcolo – PERSONALE ATA **senza posizione economica**

Verificare la fascia stipendiale attribuita al docente attraverso l'ultima definizione della progressione di carriera aggiornata alla cessazione da cui si può sviluppare i dati da inserire su PASSWEB (**l'importo comprende la I.I.S.**)

Per il **personale ATA** occorre prendere lo stipendio indicare lo stipendio per dodici mensilità compresa la I.I.S. inserendola nella voce «Retribuzioni fisse e continuative», e d inserire nella retribuzione base del 18% soltanto lo stipendio esclusa la I.I.S.

Attenzione!!! La CIA e l'indennità direzione ATA non va inserita perché rientra tra la voce di Quota B

Ultimo miglio calcolo – PERSONALE ATA **con** posizione economica

Verificare la fascia stipendiale attribuita al docente attraverso l'ultima definizione della progressione di carriera aggiornata alla cessazione da cui si può sviluppare i dati da inserire su PASSWEB . **(l'importo comprende la I.I.S.)**

Per il **personale ATA** occorre indicare lo stipendio + la posizione economica per dodici mensilità compresa la I.I.S. inserendola nella voce «Retribuzioni fisse e continuative», ed infine inserire nella retribuzione base del 18% soltanto lo stipendio + posizione economica esclusa la I.I.S.

Attenzione!!! La CIA e l'indennità direzione ATA non va inserita perché rientra tra la voce di Quota B.

Qualora il soggetto avesse diritto al beneficio di cui alla L.336/70 sarà cura dell'INPS inserirlo previa comunicazione nella mail di avvenuta sistemazione assicurativa.